

Delibera della Giunta Regionale n. 1456 del 3.12.1999

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 31.03.98 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59", che, sub art.72 conferisce alle Regioni le competenze amministrative relative alle industrie a rischio di incidente rilevante;

RICHIAMATA altresì la legge regionale 21.06.99 n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e, in particolare:

a) l'art. 73, comma 3, secondo il quale la Giunta regionale assume i provvedimenti di raccordo con la normativa statale di recepimento della Direttiva 96/82/CE;

b) l'art.74 che, nell'ambito di quanto prescritto dal citato Decreto Legislativo 112/98, stabilisce al comma 1 - lett. i), la competenza regionale allo svolgimento di ogni attività connessa con l'esercizio delle funzioni attribuite;

RICHIAMATO infine il Decreto Legislativo n. 334 del 17.08.99 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";

RILEVATO, tra l'altro, che il predetto decreto abroga il DPR 175/88 con effetto immediato dalla propria entrata in vigore e senza dettare alcuna prescrizione di natura transitoria ad esclusione dell'art.20 relativo alla potestà ispettiva del Ministero dell'Ambiente;

CONSIDERATO che le Regioni svolgono dal 1988, nel campo della prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi con le attività industriali, compiti di valutazione dei rapporti di sicurezza, di esame dei progetti di nuovi impianti, di vigilanza sull'attuazione e sul mantenimento delle misure di sicurezza e comminano le sanzioni amministrative nei casi di inadempimento di quanto prescritto;

CONSIDERATO che la Regione Liguria, nell'espletamento dei compiti succitati, e con l'attivazione della conferenza degli enti locali e degli organismi pubblici interessati, istituita con D.G.R. n.10 del 10.01.91, ha emanato provvedimenti prescrittivi a conclusione delle istruttorie di esame delle dichiarazioni ed ha attivato la vigilanza sugli stabilimenti a rischio avvalendosi dell'ARPAL, ai sensi della convenzione stipulata con D.G.R. n.2332 dell' 11.11.98;

CONSIDERATO che, alla data dell'entrata in vigore del precitato D.Lgs. n.334/99, risultano ancora in corso i procedimenti di esame delle dichiarazioni relative ai seguenti stabilimenti:

- ARCOLA PETROLIFERA S.p.A. di Arcola (SP)
- AUTOGAS RIVIERAS.r.l. di Taggia (IM)
- AUTOGAS NORD S.p.A. di Cogoleto (GE)

- COLISA S.p.A. di Genova
- CONTINENTALE ITALIANA S.p.A. di Genova
- PETROLIG S.p.A. di Vado Ligure (SV)

RITENUTO NECESSARIO nelle more della stipula dell'accordo di programma di cui all'art. 72, comma 3 del D.Lgs. n. 112/98, e nell'attesa che vengano emanati i decreti statali attuativi della nuova normativa, assumere provvedimenti che consentano di mantenere i

livelli di sicurezza raggiunti sul territorio regionale per la protezione dell'ambiente e della popolazione e assicurare la continuità nella vigilanza sulle attività industriali soggette a rischio di incidente rilevante;

RITENUTO altresì necessario, sempre nell'ottica sopra esplicitata, dettare prescrizioni che impediscano soluzione di continuità in un settore estremamente delicato e dal quale possono derivare pericoli ingenti alla popolazione e all'ambiente;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente

DELIBERA

1) sono fatti salvi i contenuti delle deliberazioni, già emanate dalla Giunta regionale, conseguenti all'esame dei rapporti di sicurezza allegati alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art.6 del DPR 175/88 relativi ai seguenti stabilimenti:

- ILVA S.p.A. di Genova
- ALENIA DIFESA di La Spezia
- BADANO GAS S.r.l. di Giustenice (SV)
- BP GAS S.r.l. di La Spezia
- PIAGGIO AEROINDUSTRIES S.p.A. di Genova
- I. A. M. R. PIAGGIO S.p.A. di Finale Ligure (SV);

2) i procedimenti relativi agli stabilimenti nel seguito indicati, il cui iter non è stato ancora concluso, verranno definiti a mezzo di valutazioni che saranno trasmesse ai fabbricanti quali indicazioni di adeguamento a minimi criteri di sicurezza.:

- ARCOLA PETROLIFERA S.p.A. di Arcola (SP)
- AUTOGAS RIVIERA S.r.l. di Taggia (IM)
- AUTOGAS NORD S.p.A. di Cogoleto (GE)
- COLISA S.p.A. di Genova
- CONTINENTALE ITALIANA S.p.A. di Genova
- PETROLIG S.p.A. di Vado Ligure (SV);

3) l'attività ispettiva di cui all'art. 74, comma 1 - lett. b), della L.R. 18/99, che viene confermata di competenza regionale anche nel D. Lgs. 334/99, proseguirà secondo quanto stabilito nella convenzione Regione Liguria - ARPAL e comunicata ai fabbricanti nelle forme dovute;

4) gli enti e gli organismi pubblici di controllo che fanno parte della conferenza di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.10/91 mantengono un ruolo di interlocutori consultivi nell'ambito dei procedimenti amministrativi di cui alle

competenze regionali previste dalla citata l.r. 18/99. La presente deliberazione verrà trasmessa alle Società :

- ILVA S.p.A. di Genova
- ALENIA DIFESA di La Spezia
- BADANO GAS S.r.l. di Giustenice (SV)
- BP GAS S.r.l. di La Spezia
- PIAGGIO AEROINDUSTRIES S.p.A. di Genova
- I. A. M. R. PIAGGIO S.p.A. di Finale Ligure (SV);
- ARCOLA PETROLIFERA S.p.A. di Arcola (SP)
- AUTOGAS RIVIERA S.r.l. di Taggia (IM)
- AUTOGAS NORD S.p.A. di Cogoleto (GE)
- COLISA S.p.A. di Genova
- CONTINENTALE ITALIANA S.p.A. di Genova
- PETROLIG S.p.A. di Vado Ligure (SV);
- al Ministero dell'Ambiente ed al Ministero della Sanità;
- ai Componenti della Conferenza degli enti locali e degli organismi pubblici di cui alla
D.G.R. n°10/1991.